

1169/2016 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA N. 1169/2016 R.G.

tra



RICORRENTE

E

MIUR

RESISTENTE

Oggi 20/04/2017, alle ore 10.20, innanzi al Giudice dott.ssa Ilaria Prozzo, sono presenti per la parte ricorrente l'avv. CASORIA in sostituzione dell'avv. COSENTINO CARMELO e per la parte resistente il dott. SANDRO LIBERATORE.

I procuratori delle parti discutono oralmente la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c., riportandosi ai rispettivi atti ed insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.

Il Giudice

udita la discussione orale, provvede come da contestuale sentenza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., della quale dà pubblica lettura al termine della camera di consiglio.

Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Ilaria Prozzo






REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI

Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria Prozzo, all'udienza del 20.04.2017 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

a norma dell'art. 429 c.p.c.
nella causa iscritta al n. 1169/16 R.G.

TRA

, rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Carmelo Cosentino;

RICORRENTE

E

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dalla dott.ssa Sabrina Saccomandi;

RESISTENTE

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 16.08.2016 il ricorrente, dipendente del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, impiegato presso l'Ufficio IV -Ambito Territoriale di Chieti-Pescara, deduceva:

- di aver partecipato alla procedura concorsuale indetta con D.D.G del 1.07.2008 per il passaggio dall'area B all'area C, posizione economica C1, profilo professionale di "funzionario amministrativo/giuridico, legale e contabile";
- di essersi collocato tra gli idonei;
- di aver diritto al passaggio nell'area C, posizione economica C1, per effetto dello scorrimento della graduatoria e



dell'autorizzazione data con DPCM del 7.7.2011 all'assunzione di 584 unità, tra cui 451 progressioni verticali (di cui 428 vincitori e 23 idonei).

Tanto premesso il ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare il diritto allo scorrimento della graduatoria e di condannare il Miur al pagamento delle differenze retributive e al risarcimento dei danni.

Il MIUR si costituiva in giudizio, eccependo il difetto di giurisdizione e deducendo l'infondatezza del ricorso.

Acquisita la documentazione e concesso un termine per il deposito di note difensive, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

In via preliminare deve rigettarsi l'eccezione di difetto di giurisdizione. In materia la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha affermato il seguente principio: *“la pretesa di un dipendente (nella specie dell'Amministrazione della giustizia) ad essere inquadrato in una posizione funzionale superiore, in presenza dell'idoneità conseguita in precedente concorso e della vacanza del posto, attiene a situazione ascrivibile alla categoria dei diritti soggettivi inerenti a rapporto di lavoro contrattuale (art. 63, comma primo, d. lgs. n. 165 del 2001), con conseguente attribuzione della relativa controversia alla giurisdizione ordinaria, dovendosi escludere ogni correlazione con l'esplicazione dell'attività autoritativa dell'Amministrazione, dal momento che essa non investe procedure concorsuali per l'assunzione (in relazione al disposto di cui al comma quarto del cit. art. 63 del d. lgs. n. 165 del 2001) e che, involgendo il c.d. "scorrimento" della graduatoria ovvero l'utilizzazione di graduatorie, valide entro determinati limiti di tempo (senza che l'Amministrazione abbia deciso di non rendere disponibili i posti vacanti o di bandire un nuovo concorso per la loro copertura), inerisce a condotte che riguardano una fase cronologicamente e concettualmente posteriore*



all'esaurimento della procedura concorsuale" (Cass. S.U. sent. n. 2698/2007).

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.

Il ricorrente, dipendente del MIUR in servizio presso l'Ufficio IV - Ambito Territoriale di Chieti-Pescara, ha partecipato al concorso indetto con DDG del 1.7.2008 *"per la copertura di cinquecento posti, tramite il passaggio del personale del Ministero della Pubblica Istruzione dall'area B all'area C, posizione economica C1 (attualmente Fascia1^ della terza area) profilo professionale di funzionario amministrativo/giuridico, legale e contabile, per gli Uffici dell'Amministrazione centrale e periferica"*, collocandosi al quinto posto tra gli idonei non vincitori (doc. 2 ric.). Il Ministero convenuto, con nota del 21.03.2011, ha chiesto al Dipartimento della Funzione Pubblica l'autorizzazione ad assumere 451 unità di personale, idonei e vincitori di concorsi banditi prima del 31.12.3009, in considerazione della scoperta di organico. Tale autorizzazione non è stata concessa, ritenendo che, in base al d.lgs. n. 150/2009, le richieste di progressioni verticali potevano ritenersi legittime *"solo se riguardanti assunzioni di vincitori di procedure bandite anteriormente al 31.12.2009"*. Il Miur, quindi, ha assunto solo i 409 vincitori, escludendo gli idonei. Con successiva nota del 28.05.2012, il direttore generale del MIUR ha nuovamente richiesto l'autorizzazione ad immettere in ruolo anche i 21 candidati risultati idonei, a causa della grave carenza di personale. Anche in questo caso la richiesta non è stata accolta.

Il ricorrente sostiene di avere diritto ad essere immesso in ruolo nell'area C, posizione economica C1, invocando lo scorrimento della graduatoria. La pretesa deve ritenersi fondata. Le pubbliche amministrazioni possono procedere alle assunzioni degli idonei o in applicazione di specifiche previsioni del bando, contemplanti la possibilità di stipulare contratti anche con gli idonei fino ad esaurimento dei posti messi a concorso, oppure in presenza di



previsioni di perdurante efficacia della graduatoria ai fini dell'assunzione di idonei, per posti resisi vacanti entro un dato arco temporale dalla conclusione della procedura concorsuale. L'operatività del sistema dello scorrimento della graduatoria, presuppone che l'Amministrazione abbia deciso di ricoprire i posti vacanti utilizzando la graduatoria di una precedente procedura concorsuale. Ebbene, il Ministero convenuto, nel momento in cui ha richiesto l'autorizzazione ad assumere gli idonei (richiesta inoltrata a marzo del 2011 e a maggio del 2012), ha chiaramente manifestato la volontà di ricorrere allo scorrimento della graduatoria per coprire i posti vacanti. Il rifiuto ad assumere gli idonei fondato sulle previsioni dell'art. 24 d.lgs. n. 150/2009, non può ritenersi legittimo. La suddetta norma prevede: *“le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni”*. La norma vieta alle pubbliche amministrazioni di bandire concorsi riservati al solo personale interno a partire dal 1.1.2010, ma non può ritenersi applicabile a procedure concorsuali indette prima del 1° gennaio 2010. Le assunzioni relative al personale interno in base a procedure indette anteriormente al gennaio 2010, continuano ad essere regolate dalla disciplina previgente. Tale disciplina consentiva senza dubbio le assunzioni di idonei per la copertura di posti resisi vacanti dopo il completamento della procedura concorsuale, ancorché riservati in via esclusiva al personale interno.

Il ricorso va, pertanto, accolto e va dichiarato il diritto del ricorrente allo scorrimento della graduatoria e all'inquadramento nell'area C, posizione economica C1 (attualmente Fascia¹ della terza area) profilo professionale di funzionario amministrativo/giuridico, legale e contabile. La parte resistente va condannata al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive maturate dal 20.09.2012,



data della costituzione in mora, alla data della presente sentenza, oltre il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla medesima data al saldo ex art. 429 c.p.c..

La domanda di risarcimento del danno, invece, non può essere accolta in quanto non vi è alcuna prova dei lamentati danni.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del resistente nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente allo scorrimento della graduatoria e all'inquadramento nell'area C, posizione economica C1 (attualmente Fascia1^ della terza area) profilo professionale di funzionario amministrativo/giuridico, legale e contabile;

condanna il resistente al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive maturate per effetto dell'inquadramento nell'area C, posizione economica C1, dal 20.09.2012, oltre il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla medesima data al saldo ex art. 429 c.p.c.;

condanna il resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 3.512,50, con distrazione in favore dell'avv. Carmelo Cosentino.

Chieti, 20.04.2017

Il giudice del lavoro
dott.ssa Ilaria Prozzo

